



CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 17-08-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 09:20, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.

All'appello nominale sono presenti:

SCHITO Sandrina	P	RIZZO LUCA DONATO	A
MARTINA PINA	P	CAGNAZZO PINO GIOVANNI	P
VANGELI MARIA CHIARA	P	DE GIORGI VINCENZO	P
VERNAGLIONE ROBERTA	P	ALCINI GIOVANNI	P
POLO GIANNI LUCA	P	PAGANO MARINELLA	P
NESTOLA ALESSANDRO	P	SANGIORGI SALVATORE MARIA	P
PRETE ANTONIETTA	P	LEO ANTONIO	P
FRISENDA COSIMO	P	INGROSSO GIUSEPPE	P
LUPO COSIMO VALTER	P		

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, Presidente del Consiglio

Partecipa SEGRETARIO GENERALE Avv. Laura CACCETTA

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 12-08-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data: 12-08-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Sono presenti gli Assessori Giovanni De Lorenzi, Laura Alemanno, Pierluigi Nestola, Carlo Agostini.

Con riferimento all'argomento in oggetto, ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia, allegato al presente atto, redatto dalla ditta Scripta Manent s.n.c.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che (ex lege) **sono assimilati alle abitazioni principali**:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 17-08-2020 COPERTINO

- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di **assimilazione all'abitazione principale** prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. di prevedere particolari agevolazioni/riduzioni/aliquote differenziate per le fattispecie di seguito riportate:

- unità immobiliare distinta in catasto nelle categorie da A/2 ad A/7 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), prevedendo aliquote agevolate diverse a seconda che i soggetti passivi siano o non siano pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliare distinta in catasto nelle categorie C/1, C/3 e D, prevedendo aliquote agevolate diverse a seconda che l'immobile sia utilizzato o meno in modo permanente per lo svolgimento di un'attività produttiva;
- unità immobiliare distinta in catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, prevedendo un'aliquota agevolata;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevedendo un'aliquota differenziata in aumento rispetto a quella di base;
- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia), prevedendo un'aliquota agevolata rispetto a quella di base;
- Altri fabbricati, unità immobiliari diversi da quelli per cui è prevista aliquota agevolata e/o differenziata, aree fabbricabili e terreni agricoli (che non rientrano nelle fattispecie di esenzione di cui

all'art. 1 comma 758 L. 160/2019), prevedendo un'aliquota differenziata in aumento rispetto a quella di base;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

Fattispecie imponibile	Aliquota IMU per mille	Note
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4‰	Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	1‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5‰	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e di fatto non utilizzati	9,6‰	Riserva 7,6‰ allo Stato
Immobili classificati nel gruppo catastale C1 e C3 e di fatto non utilizzati	9,6‰	
Immobili destinati a Negozi e Botteghe (C1), Laboratori per arti e mestieri (C3) e relative pertinenze, nonché gli Immobili distinti in Cat. D in cui è permanentemente svolta attività produttiva	9‰	Riserva 7,6‰ allo Stato solo per immobili Cat. D
Unità immobiliare distinta in Catasto nelle categorie da A/2 ad A/7 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0‰	
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ovvero solo immobile distinto in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), e che non siano pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	7,6‰	
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) concesse in comodato uso gratuito da persone fisiche a parenti, in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	10,6‰	Riduzione del 50% della base imponibile

Abitazione (ovvero solo immobile distinto in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale	7,6‰	
Altri fabbricati, nonché unità immobiliari diverse dalle fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata	10,6‰	
Aree fabbricabili	10,6‰	
Terreni agricoli	10,6‰	

Di precisare che:

- la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) opera come segue: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Richiamata la L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 che all'art. 106 del citato D.L. ha aggiunto il comma 3 bis prevedendo, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre siano differite, rispettivamente, al 31 ottobre e 16 novembre;

Richiamato l'art. 1 comma 775 ultimo capoverso l. 160/2019 che in materia di sanzioni prevede *"la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale"*;

Visto l'art. 22 comma 6 del Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) che stabilisce di deliberare mediante deliberazione di Consiglio comunale gli eventi al cui verificarsi opereranno le circostanze attenuanti o esimenti, modalità e termini;

Vista l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alcune delle misure urgenti adottate con i seguenti provvedimenti: Delibera del Consiglio dei ministri 31/01/2020 con cui è dichiarato lo stato di emergenza per coronavirus fino al 31/07/2020; D.L. n. 6/2020 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 13/2020; D.L. n. 9/2020; DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento del contagio da Covid-19, adottate per la regione Lombardia, sono state estese a tutto il territorio nazionale; DPCM 11/03/2020 con il quale è sospeso l'esercizio di una serie di attività commerciali su tutto il territorio nazionale; D.L. n. 18/2020 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27/2020; D.L. n. 23/2020; DPCM 10/04/2020 di proroga delle misure di contenimento epidemiologico fino al 3 maggio e parziale apertura di determinate attività; D.L. n. 30/2020 e da ultimo il D. L. n. 34/2020;

Ravvisata la necessità di adottare misure a sostegno dei cittadini che in questo periodo di emergenza sanitaria stanno vivendo una fase di contrazione economica;

Ritenuto di considerare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo circostanza esimente dall'applicazione delle sanzioni per tardivo versamento, precisando che, fermo restando la scadenza del 16/06/2020 quale termine per il versamento dell'acconto IMU, i contribuenti che effettueranno i versamenti oltre tale termine, non saranno assoggettati al pagamento delle sanzioni per ravvedimento operoso;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che con D.L. n. 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per 2020 è stato differito dal 31/07/2020 al 30/09/2020 (si vedano art. 107 D.L. n.18/2020 e art. 106 comma 3 bis e 138 D.L. 34/2020 così come convertito in legge del 17/07/2020 n.77);

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 17.08.2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 10 agosto 2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ha rammentato ai consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Con votazione espressa in forma palese, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16; Votanti: n. 16; Voti favorevoli: n. 16; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

Fattispecie imponibile	Aliquota IMU per mille	Note
-------------------------------	-------------------------------	-------------

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4‰	Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	1‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5‰	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e di fatto non utilizzati	9,6‰	Riserva 7,6‰ allo Stato
Immobili classificati nel gruppo catastale C1 e C3 e di fatto non utilizzati	9,6‰	
Immobili destinati a Negozi e Botteghe (C1), Laboratori per arti e mestieri (C3) e relative pertinenze, nonché gli Immobili distinti in Cat. D in cui è permanentemente svolta attività produttiva	9‰	Riserva 7,6‰ allo Stato solo per immobili Cat. D
Unità immobiliare distinta in Catasto nelle categorie da A/2 ad A/7 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0‰	
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ovvero solo immobile distinto in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), e che non siano pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	7,6‰	
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) concesse in comodato uso gratuito da persone fisiche a parenti, in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	10,6‰	Riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione (ovvero solo immobile distinto in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale	7,6‰	
Altri fabbricati, nonché unità immobiliari diverse dalle fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata	10,6‰	
Aree fabbricabili	10,6‰	
Terreni agricoli	10,6‰	

Di precisare che:

- la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) opera come segue: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. di considerare, per le ragioni di cui in premessa, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo circostanza esimente dall'applicazione delle sanzioni per tardivo versamento, precisando che, fermo restando la scadenza del 16/06/2020 quale termine per il versamento dell'acconto IMU, i contribuenti che effettueranno i versamenti oltre tale termine, non saranno assoggettati al pagamento delle sanzioni per ravvedimento operoso;

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Successivamente, con apposita votazione palese espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16; Votanti: n. 16; Voti favorevoli: n. 16; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;

DELIBERA

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
F.to COSIMO VALTER LUPO

SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.